

Publicato il 28/03/2019

N. 01904/2019 REG.PROV.CAU.

N. 02229/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2229 del 2019, proposto da:

Abruzzo TV s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, domiciliata *ex art.* 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

nei confronti

Tele A 57 s.r.l.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del 17.12.2018 (n. 78232) con cui il Ministero dello sviluppo economico ha escluso la ricorrente dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per le emittenti televisive locali per l'anno 2017;

- degli atti presupposti, conseguenti e connessi, ivi inclusi: la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale unitamente agli allegati A e B recanti l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, nella parte in cui non è stata ricompresa la ricorrente; la relazione istruttoria prot. n. 79298 del 20.12.2018 relativa alle domande pervenute; il provvedimento del 20.12.2018 (n. 79371) con cui il Ministero dello sviluppo economico (Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, Divisione V - Emittenza radiotelevisiva), ha approvato la graduatoria provvisoria; la nota interlocutoria Mise del 30.10.2018 (prot. 6988).

nonché per l'ammissione

della ricorrente alla graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 27 marzo 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, al primo esame consentito nella sede cautelare, che il ricorso si presenta assistito da apprezzabili profili di *fumus boni iuris*, avuto riguardo: *i*) all'omessa valutazione delle vicende che nel corso del 2017 hanno interessato l'organo di amministrazione della società ricorrente (cessazione dalla carica di amministratore unico e costituzione del c.d.a.); *ii*) all'assenza, nelle previsioni disciplinanti la specifica procedura in esame, di riferimenti al requisito dell'"impiego strutturale" di dipendenti e giornalisti (v. provv. 17.12.2018), occorrendo al contrario tener conto *ex art.* 4, co. 1, lett. *a*), d.P.R. n. 146/17 anche dei dipendenti assunti a tempo determinato (inclusi, se del caso, quelli indicati nella gravata determinazione, in relazione al cui rapporto lavorativo l'amministrazione non sembra avere – almeno allo stato – fornito concreti elementi indicativi dell'eventuale fittizietà);

Considerato, pertanto, che la domanda cautelare può essere accolta ai fini del riesame;

Considerato che le spese di giudizio vanno poste a carico dell'amministrazione, soccombente nella presente fase;

P.Q.M.

accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame;

fissa per la discussione del merito l'udienza del 15.4.2020;

condanna il resistente Ministero a pagare alla parte ricorrente le spese di fase, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

L'ESTENSORE
Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO